

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale
Ammortizzatori Sociali
Il direttore centrale

Agli Enti erogatori di prestazioni sociali

Oggetto: Casellario dell'Assistenza – Novità normative.

Si fa seguito alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9362 del 16/11/2017, indirizzata agli Ambiti territoriali responsabili della programmazione sociale e avente ad oggetto "Comunicazione dei trattamenti assistenziali ai fini della determinazione del beneficio economico del ReI", per segnalare agli enti in indirizzo l'urgenza della trasmissione delle informazioni al Casellario dell'assistenza, istituito presso l'INPS in attuazione del D.M. 8 marzo 2013 e del D.M. 16 dicembre 2014 n. 206, secondo le modalità disciplinate nei decreti direttoriali INPS n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, recante *Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*, è stata introdotta e disciplinata la misura del Reddito di inclusione (ReI) e il Casellario dell'assistenza è stato integrato nel nuovo sistema unitario dei servizi sociali (SIUSS).

In considerazione dell'avvio, il prossimo 1° gennaio 2018, della misura nazionale di contrasto alla povertà ReI e ai fini del calcolo del relativo beneficio economico, si rende indispensabile conoscere i trattamenti assistenziali erogati al nucleo familiare del beneficiario, con particolare riferimento a quelli condizionati alla prova dei mezzi (ISEE o altro criterio economico), aventi natura sia periodica che occasionale.

Infatti, ai sensi dell'art 4, comma 2 del citato decreto, il valore mensile del ReI è ridotto del valore mensile dei trattamenti assistenziali erogati ai componenti del nucleo familiare del beneficiario.

Per l'individuazione dei trattamenti assistenziali si rinvia alla Tabella 1 allegata al D.M. 206/2014 e al decreto direttoriale INPS n. 103/2016.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si rammenta che l'obbligatorietà dell'invio dei dati, già prevista dalla normativa in materia di Casellario (D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, D.M. 8 marzo 2013, D.M. n. 206/2014), è stata ulteriormente rafforzata dalla previsione di **specifiche sanzioni** per il mancato invio delle informazioni, che - ai sensi dell'art. 24, comma 5 del citato decreto n. 147/201- *"costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio"*.

Si invitano, pertanto, gli enti erogatori che non avessero ancora provveduto, a richiedere la specifica abilitazione al Casellario dell'assistenza, per trasmettere telematicamente le informazioni relative alle prestazioni erogate, accedendo con codice fiscale e PIN all'apposito servizio sul sito dell'Istituto (www.inps.it > Tutti i servizi > Casellario dell'assistenza) oppure in cooperazione applicativa dalla porta di dominio INPS.

La trasmissione dei dati da parte degli enti avviene secondo le specifiche tecniche descritte nel disciplinare allegato al decreto direttoriale n. 103/2016, riportate nel manuale utente e nelle sezione "Specifiche tecniche" pubblicata sul sito internet dell'Istituto, nonché all'interno della piattaforma "Casellario dell'assistenza" sotto la voce "Trasmissione flussi".

Gli Enti erogatori, una volta inviate alle banche dati le informazioni di propria competenza potranno utilizzarle per le attività di monitoraggio e controllo, di programmazione della spesa e dei servizi sociali e per attività di analisi e studio.

Si confida, pertanto, nella massima collaborazione e sollecitudine nel trasmettere le informazioni sulle prestazioni sociali necessarie al tempestivo popolamento del Casellario dell'assistenza e all'avvio del ReI, per evitare erogazioni di prestazioni indebite con conseguente rischio di danno erariale.

Maria Grazia Sampietro

Comune di Talla prot. n. 5115 del 01-12-2017 arrivo Cat. 7 Cl. 12